

## Ultimi aggiornamenti al codice del consumo: recepimento delle direttive europee 770/2019 e 771/2019

Nei giorni del 25 e 26 novembre 2021 sono stati pubblicati i decreti legislativi 170/2021 e 173/2021, i quali recepiscono rispettivamente le previsioni delle Direttive (UE) 2019/770 (in materia di **contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali**) e 2019/771 (in materia di **contratti di vendita**) elaborate in parallelo in sede europea, e che apportano modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (cd. "Codice del Consumo"). Le previsioni di entrambi i decreti si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2022.

### D. Lgs. 4 novembre 2021, n. 170

Il D. Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ("Decreto 170/2021") recepisce la Direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita dei beni. Le nuove disposizioni troveranno applicazione ai contratti conclusi successivamente alla data del 1° gennaio 2022.

#### I punti salienti:

Il Decreto 170/2021 modifica il precedente capo I del titolo III della parte IV del Codice del Consumo (intitolato "*Della vendita di beni di consumo*") sostituendolo con un nuovo Capo intitolato "*Della vendita di beni*". In particolare, agli articoli da 128 a 135 sono sostituiti dai nuovi articoli da 128 a 135-septies.

La prima modifica di rilievo consiste nell'aver incluso tra i beni assoggettabili alle disposizioni del Codice del consumo non più solo i beni di consumo ma **tutti i beni senza operare alcuna distinzione**. Questa nuova e più ampia categoria di beni giunge a ricomprendere al suo interno anche beni prima non presi in considerazione dal Codice del Consumo, quali, ad esempio, i beni mobili materiali che incorporano o sono interconnessi con un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene (cd. "**beni con elementi digitali**") o gli animali vivi.

Vengono poi espressamente ricompresi nell'ambito di applicazione del Decreto 170/2021 i **beni usati**, mentre restano invece esclusi il supporto materiale che funge esclusivamente da vettore del contenuto digitale, nonché i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai, o secondo altre modalità previste dalla legge.

Anche la definizione di "venditore" viene ampliata a ricomprendere anche il **fornitore di piattaforme** (se agisce per finalità che rientrano nel quadro della sua attività) e quale controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali.

Il nuovo art. 129 del Codice del Consumo elenca i requisiti soggettivi e oggettivi che devono necessariamente sussistere perché il bene possa essere giudicato conforme al contratto di vendita, parzialmente modificando le disposizioni precedenti.

Inoltre, vengono introdotti obblighi a carico del venditore e indicazioni in merito alla condotta del consumatore riguardanti gli **aggiornamenti dei beni digitali** e in materia di errata installazione. In particolare, se il consumatore non provvedere all'installazione degli aggiornamenti entro un congruo termine di tempo, il venditore non risponde per i difetti di conformità derivanti dal mancato aggiornamento a condizione che abbia informato il consumatore della disponibilità dell'aggiornamento e delle conseguenze della mancata installazione, e la mancata o errata installazione non sia dovuta a carenze delle istruzioni di installazione.

Il nuovo art. 133 del Codice del Consumo conferma la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore per i difetti di conformità esistenti al momento della consegna del bene e che si manifestano entro due anni da tale momento, nonché la possibilità di esperire l'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene.



Tale responsabilità è estesa anche ai beni con elementi digitali nel caso in cui il contratto preveda la fornitura continuativa del contenuto o del servizio digitale: nel caso in cui il contratto di vendita preveda che la fornitura continuativa abbia una durata inferiore a due anni la responsabilità è estesa a qualsiasi difetto di conformità che si verifichi entro due anni dalla consegna dei beni digitali. Nel caso in cui, invece, il contratto preveda una durata superiore a due anni, la responsabilità copre qualsiasi difetto di conformità si manifesti nel periodo di tempo durante il quale il contenuto o servizio digitale deve essere fornito.

Il nuovo art. 135 del Codice del Consumo, che come abbiamo visto si applicherà anche ai beni con elementi digitali, prevede che in caso di difetto di conformità questo si presumerà esistente qualora si manifesti entro un anno dalla consegna del bene (fatta sempre salva la prova contraria) estendendo il precedente termine di sei mesi.

È inoltre riconfermato il diritto del consumatore di richiedere al venditore (i) il ripristino della conformità (scegliendo tra riparazione e sostituzione del bene, come disciplinate dall'art. 135-ter), (ii) di ricevere una riduzione proporzionale del prezzo o (iii) la risoluzione (ipotesi entrambe disciplinate dall'art. 135-quater) del contratto nel caso in cui si verifichi un difetto di conformità del bene, alle condizioni stabilite dal nuovo art. 135-bis del nuovo Codice del Consumo.

Nuova disciplina anche per la **garanzia convenzionale**, il cui contenuto viene ora disciplinato nel dettaglio. In particolare, secondo le nuove disposizioni la garanzia convenzionale dovrà includere:

- una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge, a titolo gratuito, di rimedi per i difetti di conformità nei confronti del venditore e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia convenzionale;
- nome e indirizzo del garante;
- la procedura che il consumatore deve seguire per far valere la garanzia convenzionale;
- la designazione dei beni cui si applica la garanzia convenzionale;
- le condizioni della garanzia convenzionale.

#### **D. Lgs. 4 novembre 2021, n. 173**

Il D. Lgs. 4 novembre 2021, n. 173 recepisce la Direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali, inserendo un nuovo Capo nel Codice del Consumo.

Anche in questo caso le nuove disposizioni troveranno applicazione alle forniture di contenuti o servizi digitali a decorrere dal 1 gennaio 2022.

#### I punti salienti:

Il Decreto 173/2021 inserisce dopo il capo I del titolo III della parte VI del Codice del Consumo il nuovo capo I-bis intitolato *“Dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali”*.

Secondo quanto disposto dal nuovo art. 135-octies per **contenuto digitale** si intendono i *“dati prodotti e forniti in formato digitale”*, mentre per **servizio digitale** deve intendersi *“1) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure 2) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale, caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio, o qualsiasi altra interazione con tali dati”*.

Tali disposizioni si applicano non soltanto per i **servizi a pagamento** (ovvero in quei contratti in cui il professionista fornisce o si obbliga a fornire un contenuto o un servizio digitale al consumatore e quest'ultimo corrisponde o si obbliga a corrispondere un prezzo) ma anche ai **servizi gratuiti** (o pseudo tali), ovvero quei servizi in cui il consumatore, in cambio del servizio, fornisce o si obbliga a fornire dati personali al professionista *“salvo il caso in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dal professionista ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale a norma del presente capo o per consentire l'assolvimento degli obblighi di legge cui è soggetto il professionista e quest'ultimo non tratti tali dati per scopi diversi da quelli previsti”*. Tali disposizioni si applicano altresì *“se il contenuto digitale o il servizio digitale è sviluppato secondo le specifiche indicazioni del consumatore”*.

Il Decreto 173/2021 esclude dall'ambito di applicazione delle nuove disposizioni:

- contenuti o servizi digitali che sono incorporati o interconnessi con beni con elementi digitali e che sono venduti insieme agli stessi (e.g. smartphone o console di gioco);
- contratti concernenti la fornitura di servizi diversi dai servizi digitali, indipendentemente dal fatto che il professionista ricorra o meno a forme o mezzi digitali per ottenere il risultato del servizio o consegnarlo o trasmetterlo al consumatore;
- contratti concernenti servizi di comunicazione elettronica, tranne i servizi di comunicazione interpersonale senza numero;
- contratti concernenti servizi di assistenza sanitaria per i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici, sia essa fornita o meno attraverso le strutture di assistenza sanitaria;
- contratti concernenti servizi di gioco d'azzardo;
- contratti concernenti servizi finanziari;
- contratti concernenti software offerto dal fornitore sulla base di una licenza libera e aperta, in cui il consumatore non corrisponde un prezzo e i dati personali forniti dal consumatore stesso sono trattati esclusivamente dal professionista al fine di migliorare la sicurezza, la compatibilità o l'interoperabilità del software specifico;
- contratti concernenti la fornitura di contenuto digitale messo a disposizione del pubblico con mezzi diversi dalla trasmissione di segnale quale parte di uno spettacolo o di un evento, come le proiezioni cinematografiche digitali;
- contratti concernenti contenuto digitale fornito da enti pubblici.

Il nuovo art. 135-decies del Codice del Consumo prevede l'obbligo del professionista di fornire il contenuto o il servizio digitale al consumatore senza ingiustificato ritardo dopo la conclusione del contratto, salvo diverso accordo fra le parti. Il professionista adempie tale obbligo quando il contenuto digitale o qualunque mezzo idoneo per accedere allo stesso o per scaricarlo è reso disponibile o accessibile al consumatore, o all'impianto fisico o virtuale scelto a tal fine dal consumatore, nonché quando il servizio digitale è reso accessibile al consumatore o a un impianto fisico o virtuale scelto dal consumatore.

Le nuove disposizioni definiscono altresì gli obblighi del professionista e del consumatore in materia di aggiornamenti necessari al fine di mantenere la conformità del contenuto o del servizio digitale.

Si prevede infatti la responsabilità del professionista per i difetti di conformità che si manifestano entro 2 anni a partire dal momento della fornitura. Allo stesso modo si mantiene, come già avviene nella preesistente disciplina in tema di difetti di conformità dei beni venduti, il termine di 26 mesi dalla fornitura quale termine di prescrizione dell'azione per fare valere i difetti esistenti al momento della fornitura e non dolosamente occultati.

L'onere della prova circa la conformità del contenuto o servizio digitale ricade sul professionista, salvo questo dimostri che l'ambiente digitale del consumatore non è compatibile con i requisiti tecnici del contenuto digitale o del servizio digitale ed abbia provveduto ad informare il consumatore di tali requisiti in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto. È anche previsto un dovere di collaborazione in capo al consumatore al fine di accertare se la causa del difetto di conformità risieda nell'ambiente digitale del consumatore, pena l'inversione dell'onere della prova.

È inoltre previsto il diritto di regresso a favore del professionista nei confronti dei soggetti che fanno parte della catena distributiva contrattuale **entro un anno** dall'esecuzione della prestazione, in caso di mancata fornitura di un contenuto o servizio digitale o in caso di difetto di conformità.

In caso di mancata fornitura del contenuto o del servizio digitale l'art. 135-septiesdecies prevede che il consumatore possa risolvere il contratto se, qualora abbia invitato il professionista ad adempiere, questo ometta nuovamente di fornire il contenuto o il servizio digitale.

Infine, in materia di **“modifica del contenuto digitale o del servizio digitale”** il decreto dispone che qualora il contenuto o servizio digitale sia fornito o reso accessibile al consumatore per un certo periodo di tempo, al professionista sia consentito apportare modifiche, oltre a quelle che si rendono necessarie per mantenerne la conformità. Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto qualora tali modifiche incidano negativamente sull'utilizzo o sull'accesso del contenuto o del servizio digitale da parte del consumatore, a meno che a meno che tali conseguenze negative siano trascurabili. In tal caso, il consumatore ha diritto a recedere dal contratto gratuitamente **entro trenta giorni** dalla data di ricevimento dell'informazione o, se successivo, dal momento in cui il contenuto digitale o il servizio digitale è stato modificato dal professionista.

Conseguentemente all'introduzione delle sopracitate modifiche al Codice del Consumo le imprese saranno tenute a conformarsi prima del nuovo anno alle neo introdotte disposizioni, adeguando alle stesse i propri termini e le proprie condizioni di vendita e fornitura.

\*\*\*

Questo articolo è redatto a scopo informativo. Non si tratta di un parere legale esaustivo in materia di Codice del Consumo. Per eventuali ulteriori informazioni e approfondimenti specifici vi invitiamo a contattare Roberto Camilli (Roberto.Camilli@bdo.it), Gabriele Ferrante (Gabriele.Ferrante@bdo.it) e Sofia Ferri (Sofia.Ferri@bdo.it).

Contatti:  
BDO Law S.r.l. Sta

Milano  
Viale Abruzzi, 94

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale con oltre 97.000 professionisti altamente qualificati in più di 167 paesi. In Italia BDO è presente con circa 1.000 professionisti con una struttura integrata che garantisce la copertura capillare del territorio nazionale.

La Law Alert viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito legale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 21 dicembre 2021.

BDO Law S.r.l. Sta, società tra avvocati, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2021 BDO (Italia) - Law Alert - Tutti i diritti riservati.